



Sentenza 52/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente relatore

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60449 del registro di segreteria,
promosso da: **xx**, rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Manenti
(c.f. MNNNBR60D28H501O pec
norbertomanenti@ordineavvocatiroma.org fax 06-93380280), ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio
Cesare, n. 61. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni
di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
norbertomanenti@ordineavvocatiroma.org.

-Appellante-

contro

	Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Lazio,	
	Procura generale della Corte dei conti,	
	-Appellate -	
	nei confronti	
	della Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona del Presidente pro	
	tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv.	
	Alessandro Steri, (C.F. STRLSN69B09H501K); PEC:	
	alessandrosteri@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente	
	domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, Via Marcantonio Colonna n.	
	27, Roma.	
	-Interveniente	
	avverso	
	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per	
	il Lazio, n. xx;	
	VISTO l'atto di appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nell'udienza del 25 febbraio 2026, svolta con l'assistenza del	
	segretario, dr.ssa Alessia Spirito - data per letta la relazione del relatore	
	Pres. Giuseppina Maio - l'Avv. Norberto Manenti per la parte	
	appellante xx l'Avv. Alessandro Steri per la parte intimata Regione	
	Lazio, ed il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Adelisa Corsetti.	
	FATTO	
	2	

	1.Con la sentenza n. xx, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio condannava tra gli altri “xx a risarcire alla Regione Lazio un danno di 443.232 euro, dei quali 221.472 euro in solido con xx e con xx” per il danno derivato dal conseguimento illecito di finanziamenti pubblici,	
	Il giudice territoriale, con riferimento alla posizione della xx, dichiarata la sua contumacia, accoglieva, nel merito, la domanda della Procura, ritenendo comprovato che agendo quale amministratore della Cooperativa Insieme per uno sviluppo sostenibile, e quale amministratore di fatto della Associazione xx, avesse ottenuto l'erogazione di finanziamenti pubblici, in violazione del bando regionale denominato SPRINTER II.	
	2. Avverso la predetta sentenza, presentava appello xx, che, preliminarmente proponeva “Istanza di rimessione in termini ex art. 43, comma 6, D.lgs n. 174/2016.”	
	L'appellante invocava l'applicazione dell'art. 43, comma 6, c.g.c., secondo cui “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.	
	Allegava, a sostegno dell'istanza, certificazione sanitaria comprovante un patologia che le avrebbe precluso di conoscere effettivamente la pendenza del giudizio in esame ed anche la possibilità di difendersi sin dall'invito a dedurre.	
	Chiedeva, pertanto, di ritenere ammissibile l'atto di citazione in appello, senza opinare sulla validità del giudizio di prime cure, ove l'attuale appellante era stata dichiarata contumace, unitamente al sig.	
	3	

	xx ed alla s.c.r.l. xx.	
	Nel merito lamentava: 1) <i>“Error in iudicando. Sull’erroneità della sentenza</i>	
	<i>gravata per difetto dei presupposti per l’esercizio dell’azione erariale.</i>	
	<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, della legge n. 20/1994”;</i> 2)	
	Omesso accoglimento dell’eccezione di prescrizione; 3) <i>“In via</i>	
	<i>subordinata, esercizio del potere riduttivo.”.</i>	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ - <i>in via preliminare:</i>	
	<i>accogliere l’istanza di rimessione in termini ex art. 43, comma 6, c.g.c. e</i>	
	<i>ritenere ammissibile il presente atto di citazione in appello; - nel merito:</i>	
	<i>accogliere il suesposto atto di citazione in appello e, per l’effetto, riformare e/o</i>	
	<i>annullare la sentenza impugnata; - solo in via subordinata, esercitare il</i>	
	<i>proprio potere di riduzione dell’addebito tenendo conto delle circostanze di cui</i>	
	<i>in motivazione e dell’apporto causale nullo del convenuto.”.</i>	
	3.La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, evidenziando	
	preliminarmente che in atti, vi sarebbe evidenza documentale della	
	tardività dell’appello e pertanto della sua inammissibilità con il	
	conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.	
	In relazione all’istanza di rimessione in termini ex art. 43 c.g.c.	
	sottolineava che l’istituto <i>“si configura, nel codice rito come nel processo</i>	
	<i>contabile, come istituto di carattere eccezionale, essenzialmente finalizzato a</i>	
	<i>consentire la costituzione del contumace, quando dimostri di non avere avuto</i>	
	<i>conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa,</i>	
	<i>oppure perché “la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”.</i>	
	(.....)	
	Ma, pur volendo attribuire all’istituto della rimessione in termini un valore	
	4	

di carattere generale, così da renderlo applicabile a tutti i termini perentori del processo, ivi compresi quelli vigenti nei giudizi di impugnazione e quelli previsti per la stessa instaurazione del giudizio (Cass., Sez. V, 8.03.2017, n. 5946; Corte conti, sez. II, 28.05.2015, n. 276), l'istituto non perderebbe il suo carattere eccezionale, richiedendo la puntuale dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.p.c. (Cass., Sez. III, 6.07.2018, n. 17729)." Insostenibile sarebbe, comunque, la tesi dell'appellante in quanto nel caso di specie *"la certificazione medica esibita mostra uno stato di disagio psichico la cui insorgenza non è esattamente riconducibile al tempo della notifica della sentenza appellata. Si legge, infatti, che la paziente "presenta ancora in atto angoscia (...) manifesta ancora disorientamento temporale". Né risulta che le condizioni psicofisiche, perduranti nel tempo secondo la diagnosi del sanitario e rubricate come "Disturbo dell'adattamento di tipo misto (sindrome ansiosa-depressiva reattiva) di grave entità", abbiano potuto impedire il rilascio di una procura alle liti, come, in effetti, disposta dall'appellante in occasione della presentazione dell'attuale atto. Come pure non può ammettersi la preclusione della facoltà di difesa nel corso del procedimento, dal momento che le notificazioni degli atti alla Sig.ra xx risultano tutte regolari."*

Nel merito, confutava tutti i motivi d'appello, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del gravame e, comunque, per il rigetto del medesimo con condanna al pagamento delle spese di lite.

4. La Regione Lazio, già interveniente *ad adiuvandum* della Procura nel giudizio di primo grado, quale ente pubblico danneggiato dalle

	condotte illecite poste in essere dall’odierna appellante, si costituiva in	
	giudizio, chiedendo “- in via preliminare, rigettare l’istanza di rimessione	
	in termini ex art. 43 comma 6 del c.g.c. proposta dalla sig.ra xx e, per l’effetto,	
	dichiarare inammissibile il proposto appello, essendo il termine per	
	l’impugnazione della sentenza n. xx scaduto, e la suddetta pronuncia passata	
	in giudicato; - nel merito, respingere il gravame proposto dalla sig.ra xx, in	
	quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l’effetto, la condanna	
	per danno erariale disposta a carico dell’appellante ed in favore della Regione	
	Lazio dalla sentenza n. xx emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lazio, depositata il 28/09/2021, con ogni consequenziale statuizione in ordine	
	alle spese e competenze di giudizio.”.	
	5. All’udienza del 25 febbraio 2026, le parti ribadivano le	
	considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva,	
	quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	L’appello è tardivo e, pertanto, è inammissibile.	
	Nel processo contabile, come noto, il termine per proporre l'appello è	
	di sessanta giorni ed è “perentorio” ai sensi dell’art. 178 c.g.c.. Detto	
	termine decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado, nel	
	mentre ai sensi del successivo comma 4, nel caso in cui la sentenza non	
	sia stata notificata l’appello deve essere proposto, a pena di decadenza,	
	entro un anno dalla pubblicazione della stessa.	
	In fattispecie, è provato, e non contestato, che la sentenza di primo	
	grado sia stata pubblicata in data 28 settembre 2021, nel mentre	
	l’appello è stato notificato alla Procura generale ed alla Procura	
	6	

	regionale per il Lazio solo il 9 dicembre 2022 (v. notifica a mezzo pec	
	in atti).	
	Ne consegue l'evidente inammissibilità dell'appello per decorrenza	
	del termine perentorio previsto dal citato art. 178 c.g.c.	
	Non sussistono, infatti, i presupposti per la rimessione in termini ex	
	art. 43, comma 6, c.g.c., invocata dall'appellante, la quale ha addotto,	
	quale giustificazione a supporto della richiesta, uno stato di grave	
	disorientamento temporale che non le avrebbe permesso di avere	
	consapevolezza del trascorrere del tempo. Nello specifico la difesa ha	
	affermato, depositando una certificazione medica, che <i>"....la patologia</i>	
	<i>che affligge, ormai da diverso tempo, la sig.ra xx, le ha impedito di conoscere</i>	
	<i>effettivamente la pendenza del giudizio in esame, precludendole, di fatto, la</i>	
	<i>possibilità di difendersi sin dall'invito a dedurre."</i>	
	Tanto premesso, va, anzitutto, precisato che, la remissione in termini è	
	un istituto di stretta interpretazione in quanto rappresenta una deroga	
	al principio di perentorietà dei termini processuali, i quali, una volta	
	scaduti, impediscono irrevocabilmente il compimento dell'attività	
	processuale (decadenza).	
	Ne consegue che non può essere invocato per meri impedimenti ma la	
	parte deve fornire la prova rigorosa e inequivocabile di essere incorsa	
	nella decadenza per una causa a lei non imputabile.	
	La giurisprudenza richiede che si tratti di un impedimento assoluto al	
	compimento dell'atto, non essendo sufficiente una impossibilità	
	relativa, né una mera difficoltà; inoltre, l'impedimento assoluto deve	
	essere in rapporto causale determinante con il verificarsi della	
	7	

	decadenza (ex multis, Cass. civ. n. 19384/2023).	
	Dall'unico certificato medico, versato in atti dall'appellante, non	
	emerge che le sue condizioni di salute, nel periodo da considerare	
	fossero tali da determinare come conseguenza una parziale incapacità	
	di intendere e di volere, anche solo transitoria, idonea a giustificare la	
	rimessione in termine per proporre appello.	
	La certificazione sanitaria allegata riporta che alla data del 24 maggio	
	2022, la xx <i>"presenta ancora in atto angoscia affrontata con meccanismi di</i>	
	<i>difesa di tipo protettivo che incide profondamente e negativamente sulla sua</i>	
	<i>salute psicofisica. La paziente reagisce sempre con uno stato di malessere che</i>	
	<i>conferma il quadro psichico caratterizzato da deflessione dell'umore, DOC,</i>	
	<i>DAP, ansia e insonnia</i>	
	<i>Esame psichiatrico e valutazione clinica e diagnostica La paziente manifesta</i>	
	<i>ancora disorientamento temporale ed è poco. Collaborativa nei colloqui. Il tono</i>	
	<i>dell'umore è orientato in senso depressivo. I meccanismi difensivi psicologici</i>	
	<i>sono al momento fragili e il disagio provato ha pesanti ripercussioni a livello</i>	
	<i>personale , relazionale , familiare e lavorativo,(...)"</i> .	
	Non è, pertanto, assolutamente stato provato che nel lasso di tempo,	
	entro cui è decorso il termine di decadenza, la xx fosse in uno stato di	
	limitazione della capacità di intendere e volere tale da impedirle di	
	rilasciare la procura al difensore, che nel giudizio di responsabilità	
	amministrativa, rappresenta la parte esercitando lo <i>ius postulandi</i> .	
	L'appello è inammissibile e la sentenza è passata in decisione.	
	Le spese di lite possono essere compensate, trattandosi di questione	
	pregiudiziale ai sensi dell'art. 31 c.g.c.	
	8	

	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Maio	
	F.to Digitalmente	
	Depositata il 27/03/2026	
	IL DIRIGENTE	
	F.to Digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	
	(Dott.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to Digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 27/03/2026	
	Il Dirigente	
	9	

[illegible]